

COMUNE DI GENOVA

MUNICIPIO VIII MEDIO LEVANTE

PATTO DI COLLABORAZIONE TRA IL SIG. ALESSANDRO VILLA E IL MUNICIPIO MEDIO LEVANTE PER LA GESTIONE, IN FORMA CONDIVISA, DELLE AIUOLE SPARTITRAFFICO SITE TRA VIA CAPRERA E VIA FELICE CAVALLOTTI

(ESENTE DA BOLLO AI SENSI ART. 16 DELLA TABELLA ALL. B) DEL D.P.R. 26.10.1972 N. 642)

Nella sede degli uffici comunali/municipali situati in via Mascherpa 34 r, Genova, in esecuzione alla D.D. N. **2023-308.0.0.-20** del 02/03/2023 , che ha approvato il Patto di collaborazione in oggetto

TRA

IL COMUNE DI GENOVA

MUNICIPIO VIII MEDIO LEVANTE

con sede legale in Genova, Via Garibaldi 9, C.F. e P.I. 00856930102, qui rappresentato dal Dott. Marco Pasini, nella sua qualità di Direttore in virtù del decreto sindacale numero 231 del 17.06.2015 ed ai sensi del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti, domiciliato nella sua qualità di dirigente presso la sede suddetta

E

Il sig. Alessandro Villa di seguito denominato "Proponente" nato a Genova il 21/05/1969 in rappresentanza della Ditta Pattono

PREMESSO

- che l'articolo 118, comma 4, della Costituzione, nel riconoscere il principio di sussidiarietà orizzontale, affida ai soggetti che costituiscono la Repubblica il compito di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- che il Comune di Genova, in accoglimento di tale principio, con deliberazione di Consiglio Comunale n.51/2016 ha approvato il "Regolamento che disciplina la collaborazione tra cittadini ed amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione in forma condivisa dei beni comuni urbani";
- che il Comune di Genova ha approvato con delibera di Giunta n. 270 del 24/11/2016 lo schema-tipo di patto evidenziando che il contenuto di ciascun patto va adeguato al grado di complessità degli interventi previsti e alla durata concordati in fase di co-progettazione,

regolandosi in base alle specifiche necessità;

- che il patto di collaborazione è lo strumento con cui Comune e cittadini attivi o loro formazioni sociali concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni;
- che il patto di collaborazione stabilisce un rapporto di reciproca fiducia e presuppone che la rispettiva volontà di collaborazione sia orientata al perseguimento di finalità di interesse generale;
- che in data 27/02/2023 è pervenuta al Municipio la proposta, acquisita al prot. n 86358 del 27/02/2023, dal Soggetto Proponente, volta a provvedere alla pulizia e manutenzione delle aiuole spartitraffico a proprie spese
- che nella seduta di Giunta del Municipio Medio Levante con decisione N° 19 del 01/03/2023 è stata accolta l'istanza del Sig. Alessandro Villa

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - OGGETTO DEL PATTO DI COLLABORAZIONE

Il presente Patto di collaborazione disciplina una proposta di collaborazione di tipo ordinario, ai sensi degli artt. 7 e 8 del Regolamento vigente in materia.

L'oggetto della proposta di collaborazione è il seguente: manutenzione ordinaria delle aiuole

ART. 2 - OBIETTIVI E AZIONI

Il presente patto di collaborazione definisce e disciplina le modalità di collaborazione tra il Comune ed il Proponente per la realizzazione delle attività e degli interventi concordati in fase di cooprogettazione. La fase di cooprogettazione potrà essere riaperta anche in corso di realizzazione delle attività, al fine di concordare gli eventuali adeguamenti di cui sia emersa l'opportunità.

In specifico, gli obiettivi che la collaborazione persegue sono:

Il ripristino di uno standard di manutenzione e pulizia regolare delle aree verdi interessate.

Le azioni di cura, rigenerazione e gestione in forma condivisa, quindi, risultano le seguenti: **taglio erba, eliminazione infestanti, potatura cespugli, sostituzione delle piante deperite, messa a dimora fioritura stagionale, controllo dell'irrigazione, pulizia.**

La messa a dimora di piante deve essere preventivamente concordata con l'area tecnica.

ART. 3 - MODALITÀ DI COLLABORAZIONE

Il Municipio Medio Levante ed il Proponente si impegnano ad operare:

- in spirito di leale collaborazione per la migliore realizzazione delle attività conformando la propria attività ai principi della sussidiarietà, efficienza, economicità, trasparenza e sicurezza;
- ispirando le proprie relazioni ai seguenti valori e principi generali: fiducia reciproca; pubblicità e trasparenza; responsabilità; inclusività e apertura; promozione dei diritti, pari opportunità e contrasto delle discriminazioni; sostenibilità; proporzionalità; adeguatezza e differenziazione; informalità; autonomia civica; policentrismo e prossimità.

In particolare le parti si impegnano a s

ambiarsi tutte le informazioni utili per il proficuo svolgimento delle attività anche mediante il coinvolgimento di altri uffici interni od enti esterni alla civica amministrazione, perseguendo

gli obiettivi indicati al punto 2 del presente patto rispetto dei principi del suddetto regolamento.

Pertanto:

Il Municipio si impegna a: **fornire il supporto tecnico necessario allo svolgimento delle operazioni manutentive**

Il Proponente si impegna a:

- eseguire la manutenzione ordinaria delle aree indicate a proprio spese come specificato nella scheda tecnica allegata,
- ***inserire una segnalazione su <https://segnalazioni.comune.genova.it> in caso di atti vandalici o problematiche varie su impianti tecnici, arredi e strutture (in caso di difficoltà ad utilizzare la procedura web scrivere a urp@comune.genova.it oppure agli sportelli URP territoriali elencati su <https://smart.comune.genova.it/urp>); le segnalazioni che hanno carattere di emergenza o pericolo dovranno essere inoltrate all'Amministrazione via telefonica al numero unico 112.***
- vigilare in maniera discreta, senza il diretto intervento, nei confronti di coloro che attuano comportamenti non consoni al decoro dei luoghi ed alla loro funzione pubblica, o che possano ingenerare situazioni di pericolo o causare danni.
- segnalare immediatamente alla Polizia Municipale od ai Carabinieri della stazione più vicina, le situazioni rilevate.

ART 4. - RESPONSABILITÀ

Il referente si assume l'obbligo di portare a conoscenza dei soggetti coinvolti nella realizzazione delle attività i contenuti del presente Patto di collaborazione e di vigilare al fine di garantire il rispetto di quanto in esso concordato.

Si impegna altresì a svolgere le attività previste dal Patto nel rispetto delle vigenti norme di legge e dei Regolamentari del Comune di Genova.

Per l'attuazione delle attività previste dal Patto l'Associazione si impegna inoltre ad attenersi alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro disciplinate dal D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. facendole osservare ai soggetti coinvolti nella realizzazione.

ART. 5 - ASSICURAZIONI E GARANZIE

Nell'ambito delle attività descritte per lo svolgimento di tale collaborazione il Comune garantisce le seguenti coperture assicurative:

- 1) Polizza di Responsabilità civile per danni che il volontario dovesse causare a terzi durante l'esecuzione dell'attività
- 2) Polizza Infortuni per infortuni che il volontario dovesse subire mentre presta l'attività, e che pone come limite di garanzia un'età non superiore a 75 anni

Per le Associazioni/Imprese/Attività commerciali, fatte salve le coperture assicurative già in possesso per le proprie attività statutarie, durante l'esecuzione delle attività previste dal presente Patto sarà operativa la polizza assicurativa di "Responsabilità Civile verso Terzi" del Comune di Genova.

Il presente Patto di Collaborazione, stipulato tra il Comune di Genova – Municipio Medio Levante e il Sig. Alessandro Villa in rappresentanza della ditta Pattono, regola gli interventi di volontariato attivo svolto a titolo gratuito, restando il Municipio stesso del tutto estraneo ad ogni rapporto di lavoro o di prestazione d'opera attivato dalla P.A.

A tal fine è necessario che sia tenuta da parte del Sig. Alessandro Villa una registrazione dei nominativi delle persone impiegate nell'esecuzione dei lavori, la data e le fasce orarie di impiego. Tali dati dovranno essere forniti, se richiesti, al Municipio stesso.

ART. 6 - TRASPARENZA, MISURAZIONE E VALUTAZIONE

4

Il Comune si riserva la facoltà di effettuare le opportune valutazioni sulla realizzazione delle attività tramite sopralluoghi specifici e/o incontri di verifica.

Il Comune si impegna a pubblicare il presente atto.

ART. 7 - CONTROVERSIE

La gestione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione descritta è da definire in prima istanza amichevolmente. Per altre eventuali controversie si esperisce il tentativo di conciliazione di cui all'articolo 20 del Regolamento.

ART. 8 - DURATA, SOSPENSIONE E REVOCA

Il presente patto di collaborazione ha validità a partire dalla data di sottoscrizione di entrambe le Parti e per la durata di anni **5**, rinnovabile automaticamente alla scadenza.

È onere del Proponente dare immediata comunicazione di eventuali interruzioni o cessazioni delle attività o iniziative e di ogni evento che possa incidere su quanto concordato nel presente _ patto.

Il Comune, per sopravvenuti motivi di interesse generale, può disporre la revoca del presente Patto.

ART. 9 - NORMA FINALE

Per quanto non espressamente convenuto vale quanto disposto dal "Regolamento comunale sulla collaborazione tra cittadini ed amministrazione per la cura, la gestione e la rigenerazione in forma condivisa dei beni comuni urbani".

Letto, confermato e sottoscritto.

Per il Municipio Medio Levante

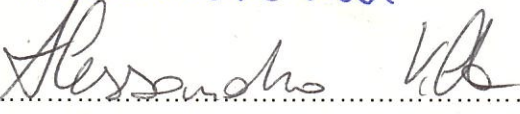
Il Direttore

Dott. Marco Pasini



Il Proponente

Il Sig. **ALESSANDRO VILLA**



PATTONO S.r.l.

in rappresentanza della Ditta Pattono

DATA **Genova, 28.03.2023**